



Comune di Villa d'Almè

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare, criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono prestazioni ai servizi sociali o assistenziali comunali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate al D.Lgs 31 marzo 1998, n.109 integrato con il DPCM 221/99 e successivamente modificato dal DPCM 242 del 4.4.2001, con il DPCM 305/99, con il DM per la Solidarietà Sociale n. 306/99 e con il D.Lgs 130 del 3 maggio 2000.

Articolo 2 - Prestazioni soggette al presente regolamento

Il presente regolamento verrà applicato per la valutazione del diritto di accesso al servizio richiesto e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

Per ogni servizio verranno previste norme e tabelle apposite.

Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

Articolo 3 - Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno a integrare:

☞☞Ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

☞☞Ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

☞☞Le disposizioni previste dal Dlgs 109/98, DPCM 221/99, Dlgs 130/00 e DPCM 242/01.

Articolo 4 - Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rileva la situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo familiare a sé stante).

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini Irpef di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.

I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a se stante.

I coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo i seguenti casi:

☞☞Quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli.

☞☞Nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

☞☞Quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 L.898/70.

I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano nel nucleo:

1. della famiglia anagrafica con cui vive;
2. se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art. 433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore;

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura,...) sono considerati nuclei familiari a se stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

In deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio – sanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età

superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

In caso di anziani ultra65enni conviventi con il nucleo richiedente è possibile, se richiesto dagli interessati (richiesta scritta), permettere di considerare due nuclei familiari. In questo caso se i due nuclei risiedono in locazione e versano un solo affitto, si terrà conto della quota di affitto del nucleo del richiedente. Essa verrà calcolata dividendo l'importo totale dell'affitto per tutti i componenti con reddito dei due nuclei e moltiplicato per i componenti, con reddito, del nucleo del richiedente.

Per situazioni particolari, documentate con relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al presente articolo. (art.1-bis comma 7 DPCM242 del 4.04.2001)

L'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare è dato dalla combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, così come modificata dal Dlgs. 130/00.

Articolo 5 - Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale.

L'indicatore della situazione reddituale, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 242 del 4.04.2001, si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

Il reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Modello Unico: Rigo RN1; Modello 730: quadro di calcolo Irpef, rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari per coloro che svolgono attività come imprenditori agricoli. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

Il reddito di attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (assunto alla decina di milione per difetto), con riferimento ad apposita circolare del Ministero del Tesoro.

Articolo 6 - Fattori correttivi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Dalla somma dei redditi familiari determinati come sopra (indicatore reddituale) si detrae l'ammontare del canone di locazione, fino ad un massimo di 10 milioni (pari a €5.164,56), (comprese le spese condominiali) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto in locazione registrato.

Articolo 7 - Modalità di calcolo dell'indicatore patrimoniale

Il patrimonio viene calcolato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 242 del 4.04.2001 sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

Il Patrimonio Immobiliare:

Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 10, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così calcolato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione di tali immobili.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.100.000.000, (pari a €51.645,68). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà riportata in detta quota.

Per il Patrimonio Mobiliare:

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.10:

- ~~☒~~ Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- ~~☒~~ Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
- ~~☒~~ Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
- ~~☒~~ Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- ~~☒~~ Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo N. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
- ~~☒~~ Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti

di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

✂ Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di 30 milioni (pari a €15.493,70).

L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,20.

Articolo 8 - Parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

I parametri da utilizzare per il calcolo dell'ISEE sono i seguenti :

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

✂✂+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

✂✂+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;

✂✂+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi di servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;

✂✂+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 242 del 4.04.01 la maggiorazione si applica quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.

Articolo 9 - Modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art. 8.

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE che verranno stabilite per ogni servizio, in modo da assicurare l'esenzione o un

trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali la Giunta potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

Articolo 10 - Dichiarazione sostitutiva

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2001, successivamente modificati con DPCM del 18.05.2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune, e dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con DPCM del 18.05.2001- pubblicato sulla G.U. del 6.7.2001.

Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere indicati tutti i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, così come specificati nel presente regolamento e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

La funzione di controllo è esercitata dal Responsabile del Settore a cui è richiesta la prestazione, nell'esercizio della quale può richiedere la documentazione necessaria a comprovare la situazione familiare, reddituale e patrimoniale.

La dichiarazione va presentata al Comune al quale è richiesta la prestazione.

Il Comune rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale. E' lasciata facoltà al richiedente di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

.Articolo 11 - Presentazione della domanda

La domanda, con specificato il servizio richiesto, dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dal comune unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 31/12/1996, n. 675.

Articolo 12 - Revoca dei benefici concessi

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione, di quanto eventualmente già erogato e non dovuto.

Articolo 13 - Competenze

Una volta accertato l'indicatore della situazione economica del richiedente, il responsabile di Settore provvederà alla concessione della prestazione od agevolazione richiesta, dandone notizia all'interessato, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio richiesto.

Articolo 14 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla regione troveranno immediatamente applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolati. In tali casi, in attesa della formale eventuale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 - Prestazioni soggette al presente regolamento	1
Articolo 3 - Integrazioni	1
Articolo 4 - Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	2
Articolo 5 - Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale.	3
Articolo 6 - Fattori correttivi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	3
Articolo 7 - Modalità di calcolo dell'indicatore patrimoniale	4
Articolo 8 - Parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).	5
Articolo 9 - Modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	5
Articolo 10 - Dichiarazione sostitutiva	6
Articolo 11 - Presentazione della domanda	6
Articolo 12 - Revoca dei benefici concessi	7
Articolo 13 - Competenze	7
Articolo 14 - Norme integrative	7